SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sequacor»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistabex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Doc Generici»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Alpharma»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pletal»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anzemet»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dumirox»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Actavis»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistabex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rhophylac»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perfalgan»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Basalflex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periflex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plusflex»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fevarin»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maveral»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strattera»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropur»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexoket»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Firmadol»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketesse»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desketo»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantyum»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbomix»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Winthrop»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvoxamina EG»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Sandoz»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gaviscon Advance»

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Advantan»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nurofast»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solvobil»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Broncofluid»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoplus»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitroglicerina PH&T»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mobic»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vari medicinali per uso umano

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wartec»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bioticic»

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arnexil»

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Il Tesoro del Faraone».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il Tesoro del Faraone», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art.11 del succitato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 9 marzo 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il Tesoro del Faraone».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 84.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi, «Gioco 1» e «Gioco 2» contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area di gioco, «Gioco 1», reca, al centro l'immagine di una piramide e, sulla destra, la riproduzione della sagoma di un sarcofago, contraddistinta dalla scritta «I simboli vincenti» all'interno della quale è riprodotta tre volte l'immagine del «Dio Osiride». La seconda area di gioco, «Gioco 2», è suddivisa in due riquadri. Il primo riquadro, situato al centro dell'area, contraddistinto dalla scritta «Gli scarabei», reca sei cerchi all'interno dei quali è riprodotta l'immagine di uno scarabeo; il secondo riquadro, in alto a destra, riproduce l'immagine di un cartiglio contraddistinto dalla scritta «Tesoro».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 10,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Gioco 1: Si devono scoprire, grattando l'area di gioco, «I simboli vincenti» celati sotto la sagoma del sarcofago ed i simboli celati dalla piramide. Se nella piramide si trovano uno o più de «I simboli vincenti» trovati sotto la sagoma del sarcofago si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se nella piramide si trova il simbolo «Mummia» si vincono 200 euro.

Gioco 2: Si deve scoprire, grattando l'area di gioco, l'importo celato sotto il cartiglio contraddistinto dalla scritta «Tesoro» e gli importi celati sotto «Gli scarabei». Se l'importo del «Tesoro» è presente una o più volte sotto «Gli scarabei» si vince quell'importo o la somma di quegli importi.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono infine risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Infine i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 654.937.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 14	premi di euro	2.000.000,00
n. 70	premi di euro	100.000,00
n. 112	premi di euro	50.000,00
n. 980	premi di euro	10.000,00
n. 5.600	premi di euro	1.000,00
n. 26.600	premi di euro	500,00
n. 53.200	premi di euro	250,00
n. 197.750	premi di euro	200,00
n. 84.000	premi di euro	150,00
n. 469.000	premi di euro	100,00
n. 665.000	premi di euro	50,00
n. 1.729.000	premi di euro	25,00
n. 2.611.000	premi di euro	20,00
n. 9.142.000	premi di euro	15,00
n. 20.746.250	premi di euro	10,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 245

09A02471

DECRETO 27 febbraio 2009.

Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta Acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 con il quale sono state apportate variazioni di bilancio per l'importo di euro 170.000.000,00 nello stato di previsione dell'Entrata e in

quello del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, per la dotazione iniziale del Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2008, n. 281;

Visto l'art. 1, comma 345-*undecies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 15, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 190, che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, delle somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006;

Visto il decreto n. 117629 del 23 dicembre 2008, con cui è stata approvata la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI Foundation per il versamento al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008 della donazione a titolo spontaneo e solidale di euro 200 milioni, di cui euro 100 milioni da versare entro il 31 dicembre 2008 e euro 100 milioni entro il 30 giugno 2009;

Visto il decreto n. 117631 del 23 dicembre 2008, con cui è stata approvata la Convenzione stipulata in data 19 dicembre 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENEL S.p.A. e ENEL CUORE ONLUS per il versamento al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008 della donazione a titolo spontaneo e solidale di euro 50 milioni, di cui euro 25 milioni entro il 31 dicembre 2008 e euro 25 milioni entro il 30 giugno 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16792 del 18 febbraio 2009, con il quale è stata disposta la riassegnazione di euro 485.572.317,00, derivante dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitiva della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006 al capitolo 1639 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze riguardante il Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Considerato che in data 30 dicembre 2008 è stata accreditata al Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, la somma di euro 100 milioni, relativa alla donazione a titolo spontaneo e solidale di cui alla citata Convenzione con ENI S.p.A. e ENI Foundation;

Considerato che in data 31 dicembre 2008 è stata accreditata al Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, la somma di euro 25 milioni, relativa alla donazione a titolo spontaneo e solidale di cui alla citata Convenzione con ENEL S.p.A. e ENEL CUORE ONLUS;

Considerata l'opportunità, al fine della migliore diffusione della Carta Acquisti, di prevedere il coinvolgimento degli enti locali, dei centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di altri soggetti abilitati che, su base volontaria, hanno intenzione di svolgere attività di supporto alla presentazione del modulo di richiesta in favore dei cittadini;

Ritenuto, alla luce degli elementi acquisiti nella prima fase di operatività del programma Carta Acquisti, nonché delle disponibilità finanziarie acquisite e allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti:

di poter rivedere i requisiti di accesso al beneficio non facendo più riferimento al requisito di incapienza, tenuto conto che i profili reddituali sono verificati anche attraverso i redditi da pensione e la dichiarazione sostitutiva unica ISEE;

di poter rivalutare annualmente le soglie di accesso al beneficio della Carta Acquisti, relative ai Trattamenti pensionistici e alla dichiarazione sostitutiva unica ISEE, anche al fine di non escludere soggetti dal beneficio per l'operare dell'incremento automatico delle pensioni legato al mantenimento del potere di acquisto;

di meglio esplicitare alcune procedure funzionali ad un più rapido riconoscimento del beneficio;

di estendere le fattispecie per le quali è possibile chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persona di fiducia;

Ritenuto di disciplinare le modalità con cui le amministrazioni regionali e locali possono accedere all'infrastruttura informativa e informatica della Carta Acquisti per integrare il relativo beneficio a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale;

Ritenuto, in seguito alle richieste espresse da organizzazioni rappresentative del settore farmaceutico e parafarmaceutico, di estendere l'ambito di utilizzazione della Carta Acquisti, fatte comunque salve le finalità del Fondo;

Vista la nota del 16 febbraio 2009, n. 1563, con cui il Dipartimento delle Finanze ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;

Vista la nota n. 3547 del 25 febbraio 2009, con la quale l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;

Vista la nota del 26 febbraio 2009, n. 23364, con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;

Decretano:

Art. 1.

Al decreto n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 1, la lettera *n)* è soppressa;

b) all'art. 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*k)* disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le eventuali modalità con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria, attività di supporto alla presentazione della richiesta di cui all'art. 6, nonché al ricevimento e alla trasmissione della stessa.»;

c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al comma 1, dopo il periodo «la Carta Acquisti è concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;

ii) al comma 1, dopo le parole «oppure in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;

iii) al comma 1, la lettera *b)* è soppressa;

iv) al comma 3, le parole «I beneficiari con impedimenti di natura fisica» sono sostituite dalle seguenti «I Beneficiari nonché gli esercenti la potestà sui beneficiari che hanno impedimenti di natura fisica o che sono soggetti a provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *f)*,»;

v) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis.* Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10, a decorrere dall'anno 2009, la misura delle soglie di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* e *h)* è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Le nuove soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet.»;

d) all'art. 6, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis.* Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia può autorizzare, con decreto interdirezionale, enti locali, centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste e a presentarle al gestore del servizio, prevedendo, in tali casi, l'invio della Carta alla residenza del beneficiario.

e) all'art. 7, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«La disponibilità è concessa interamente per ciascun bimestre o per il periodo di riferimento, anche se i requisiti sono posseduti per una frazione del bimestre o del periodo di riferimento stessi.»;

f) all'art. 8, comma 3, le parole «associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas» sono sostituite dalle seguenti «associabili alla vendita di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas».

g) all'art. 9:

i) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il primo accreditamento, relativo al bimestre o al periodo di riferimento in corso alla data di presentazione della domanda, è disposto, sulla base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5.»;

ii) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le verifiche di compatibilità di cui ai commi 1 e 2, incluse quelle sulle componenti reddituali e patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestività e dell'esigenza di non aggravare il procedimento, fatte comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive.»;

iii) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* L'accreditamento di cui al comma 3 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e del bimestre gennaio-febbraio 2009 è disposto anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, con riferimento ai suddetti periodi di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009, considerando comunque la più recente dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.»;

h) dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

«12-*bis*. Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di amministrazioni regionali e locali.

1. Le regioni e le provincie autonome, nonché gli enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

2. Il vincolo all'utilizzo dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'amministrazione territoriale, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CANNATA

p. *Il segretario generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VERBARO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 237

09A02375

DECRETO 2 marzo 2009.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2009 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02238

DECRETO 2 marzo 2009.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2009 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2009;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2009 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02239

DECRETO 2 marzo 2009.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2009 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02240

DECRETO 2 marzo 2009.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2009 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02241

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2008.

Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanità i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita, sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;

Visto l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma deman-

da al Ministro della sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;

Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision – Clinacal Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, ed, in particolare:

l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2002 della ICD9CM;

l'art. 2, a mente del quale è adottata la versione 19 del sistema di classificazione Diagnosis Related Group (DRG);

l'art. 3, secondo il quale i sistemi di classificazione sopramenzionati sono aggiornati con periodicità biennale;

Ritenuto di dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il sistema di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, sia il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, ai fini della relativa remunerazione;

Considerata la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati e degli indicatori rilevati, anche per la corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» disciplinato dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001;

Considerato che la omogeneità delle definizioni informative assume una specifica rilevanza alla luce del DPCM 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di mantenere allineato il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) al relativo sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche (ICD9CM), nelle successive modificazioni;

Considerata inoltre la necessità di adottare i suddetti sistemi di classificazione in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli interventi chirurgici secondari o le procedure diagnostiche e terapeutiche secondarie devono essere codificate utilizzando Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.

Art. 2.

Ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera è adottata la versione 24 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.

Nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, è riportato l'elenco dei DRG della versione 24 e per ciascuno di essi, la definizione, la categoria diagnostica principale (MDC: Major Diagnostic Category), la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico (C) il peso relativo e i valori soglia per l'identificazione dei casi outliers.

Art. 3.

Il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ed il sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa riferimento sono aggiornati con periodicità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato 1 è parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Art. 5.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2008

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario delegato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 246

Allegato 1: Classificazione Diagnosis Related Groups versione 24

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
001	1	C	Craniotomia, età > 17 anni con CC	4,1798	53
002	1	C	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	3,1739	34
003	1	C	Craniotomia, età < 18 anni	2,3194	40
006	1	C	Decompressione del tunnel carpale	0,7369	4
007	1	C	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC	2,3427	39
008	1	C	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	1,5811	10
009	1	M	Malattie e traumatismi del midollo spinale	1,2757	24
010	1	M	Neoplasie del sistema nervoso con CC	1,3787	33
011	1	M	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	1,0329	32
012	1	M	Malattie degenerative del sistema nervoso	0,9103	23
013	1	M	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	0,7921	17
014	1	M	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1,2605	30
015	1	M	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto	0,8996	23
016	1	M	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	1,2715	24
017	1	M	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	0,8471	17
018	1	M	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC	1,0912	24
019	1	M	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	0,7168	20
021	1	M	Meningite virale	0,7956	22
022	1	M	Encefalopatia ipertensiva	0,9386	14
023	1	M	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	0,8025	27
026	1	M	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	0,4853	10
027	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora	1,5179	28
028	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	1,3120	27
029	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	0,8898	18
030	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni	0,4185	4
031	1	M	Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC	1,1124	17
032	1	M	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC	0,7013	10
033	1	M	Commozione cerebrale, età < 18 anni	0,4028	4
034	1	M	Altre malattie del sistema nervoso con CC	1,1364	31
035	1	M	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	0,6807	21
036	2	C	Interventi sulla retina	0,8348	10
037	2	C	Interventi sull'orbita	1,4700	17
038	2	C	Interventi primari sull'iride	0,8505	10
039	2	C	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	0,4834	4
040	2	C	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni	0,8800	7
041	2	C	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	0,5851	4
042	2	C	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	0,8445	10
043	2	M	Ifema	0,4338	10
044	2	M	Infezioni acute maggiori dell'occhio	0,6302	20
045	2	M	Malattie neurologiche dell'occhio	0,7576	17
046	2	M	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC	0,8331	24

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
047	2	M	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC	0,5865	14
048	2	M	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni	0,4041	10
049	3	C	Interventi maggiori sul capo e sul collo	2,0117	35
050	3	C	Sialoadenectomia	1,2243	11
051	3	C	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	1,0207	10
052	3	C	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi	1,0245	14
053	3	C	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni	0,9386	7
054	3	C	Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni	1,0271	10
055	3	C	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	0,8198	4
056	3	C	Rinoplastica	0,9354	7
057	3	C	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni	0,5965	7
058	3	C	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	0,5327	4
059	3	C	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	0,5892	7
060	3	C	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	0,3999	4
061	3	C	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni	1,1514	7
062	3	C	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni	0,5501	4
063	3	C	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	1,4586	13
064	3	M	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	1,1392	28
065	3	M	Alterazioni dell'equilibrio	0,5827	13
066	3	M	Epistassi	0,5555	13
067	3	M	Epiglottite	0,5478	10
068	3	M	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC	0,6264	16
069	3	M	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC	0,4364	10
070	3	M	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	0,3156	7
071	3	M	Laringotracheite	0,2391	10
072	3	M	Traumatismi e deformità del naso	0,6547	10
073	3	M	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni	0,6101	13
074	3	M	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	0,3479	7
075	4	C	Interventi maggiori sul torace	2,3960	28
076	4	C	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	2,4914	44
077	4	C	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	1,4990	31
078	4	M	Embolia polmonare	1,3409	31
079	4	M	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	1,7612	40
080	4	M	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	1,2661	44
081	4	M	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	2,1163	27
082	4	M	Neoplasie dell'apparato respiratorio	1,3292	34
083	4	M	Traumi maggiori del torace con CC	0,8415	20
084	4	M	Traumi maggiori del torace senza CC	0,5879	10
085	4	M	Versamento pleurico con CC	1,3703	30
086	4	M	Versamento pleurico senza CC	1,0366	30
087	4	M	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1,2243	27
088	4	M	Malattia polmonare cronica ostruttiva	0,8209	21
089	4	M	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	1,1394	28
090	4	M	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	0,7579	24
091	4	M	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	0,4735	14
092	4	M	Malattia polmonare interstiziale con CC	1,2842	27
093	4	M	Malattia polmonare interstiziale senza CC	0,9037	23

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
094	4	M	Pneumotorace con CC	1,2102	27
095	4	M	Pneumotorace senza CC	0,6905	17
096	4	M	Bronchite e asma, età > 17 anni con CC	0,8033	18
097	4	M	Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC	0,5563	17
098	4	M	Bronchite e asma, età < 18 anni	0,3816	10
099	4	M	Segni e sintomi respiratori con CC	0,8876	27
100	4	M	Segni e sintomi respiratori senza CC	0,4835	14
101	4	M	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	0,9305	24
102	4	M	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	0,6018	13
103	Pre	C	Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	14,5725	91
104	5	C	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	6,0620	35
105	5	C	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	4,5572	28
106	5	C	Bypass coronarico con PTCA	5,4736	39
108	5	C	Altri interventi cardiotoracici	4,1166	37
110	5	C	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	3,3918	33
111	5	C	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	2,5742	24
113	5	C	Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede	3,1389	57
114	5	C	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	1,8488	45
117	5	C	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione	1,0645	17
118	5	C	Sostituzione di pacemaker cardiaco	1,0532	7
119	5	C	Legatura e stripping di vene	0,7350	4
120	5	C	Altri interventi sull'apparato circolatorio	2,0581	37
121	5	M	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi	1,5817	21
122	5	M	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi	1,2157	17
123	5	M	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti	1,3033	23
124	5	M	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata	1,1950	21
125	5	M	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	0,7002	7
126	5	M	Endocardite acuta e subacuta	3,7891	74
127	5	M	Insufficienza cardiaca e shock	1,0270	21
128	5	M	Tromboflebite delle vene profonde	0,7518	21
129	5	M	Arresto cardiaco senza causa apparente	1,3124	32
130	5	M	Malattie vascolari periferiche con CC	1,0117	23
131	5	M	Malattie vascolari periferiche senza CC	0,5993	21
132	5	M	Aterosclerosi con CC	0,8086	20
133	5	M	Aterosclerosi senza CC	0,6284	17
134	5	M	Ipertensione	0,6701	17
135	5	M	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC	0,9689	24
136	5	M	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC	0,6748	17
137	5	M	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni	0,8484	10
138	5	M	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	0,8028	17
139	5	M	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	0,5223	10

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
140	5	M	Angina pectoris	0,6197	14
141	5	M	Sincope e collasso con CC	0,7693	20
142	5	M	Sincope e collasso senza CC	0,5969	13
143	5	M	Dolore toracico	0,4879	10
144	5	M	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	1,1779	23
145	5	M	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	0,6869	21
146	6	C	Resezione rettale con CC	2,9562	45
147	6	C	Resezione rettale senza CC	2,1564	37
149	6	C	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	1,9057	28
150	6	C	Lisi di aderenze peritoneali con CC	2,3632	30
151	6	C	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	1,5241	17
152	6	C	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	1,9591	33
153	6	C	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	1,3960	20
155	6	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	2,1457	34
156	6	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni	1,2426	24
157	6	C	Interventi su ano e stoma con CC	1,1158	21
158	6	C	Interventi su ano e stoma senza CC	0,6093	10
159	6	C	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	1,4492	27
160	6	C	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	1,0953	13
161	6	C	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	0,9993	13
162	6	C	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	0,7448	7
163	6	C	Interventi per ernia, età < 18 anni	0,6383	4
164	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC	1,4998	21
165	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	1,1181	14
166	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC	1,1639	14
167	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	0,8102	8
168	3	C	Interventi sulla bocca con CC	1,0520	10
169	3	C	Interventi sulla bocca senza CC	0,9013	7
170	6	C	Altri interventi sull'apparato digerente con CC	2,6806	47
171	6	C	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC	1,6750	31
172	6	M	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	1,4942	37
173	6	M	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	0,8939	28
174	6	M	Emorragia gastrointestinale con CC	1,0599	21
175	6	M	Emorragia gastrointestinale senza CC	0,6562	17
176	6	M	Ulcera peptica complicata	1,0127	20
177	6	M	Ulcera peptica non complicata con CC	0,9769	21
178	6	M	Ulcera peptica non complicata senza CC	0,7185	17
179	6	M	Malattie infiammatorie dell'intestino	1,0586	27
180	6	M	Occlusione gastrointestinale con CC	0,8868	23
181	6	M	Occlusione gastrointestinale senza CC	0,5614	14
182	6	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC	0,7681	20
183	6	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	0,5568	13
184	6	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	0,3014	7
185	3	M	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	0,6621	18

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
186	3	M	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni	0,4601	10
187	3	M	Estrazioni e riparazioni dentali	0,5300	7
188	6	M	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	1,0034	24
189	6	M	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	0,5224	14
190	6	M	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	0,3783	7
191	7	C	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	3,5599	57
192	7	C	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	2,5966	37
193	7	C	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	3,6085	60
194	7	C	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	2,9871	51
195	7	C	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC	2,4776	40
196	7	C	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC	2,1918	24
197	7	C	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	2,4752	40
198	7	C	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	1,5546	24
199	7	C	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	2,2656	45
200	7	C	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	2,7306	50
201	7	C	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas	2,8743	51
202	7	M	Cirrosi e epatite alcolica	1,2862	27
203	7	M	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	1,2825	35
204	7	M	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	1,0518	24
205	7	M	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	1,1589	27
206	7	M	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	0,8236	21
207	7	M	Malattie delle vie biliari con CC	1,1620	24
208	7	M	Malattie delle vie biliari senza CC	0,6681	17
210	8	C	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC	2,0942	32
211	8	C	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	1,7174	30
212	8	C	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	1,5008	28
213	8	C	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	2,2148	63
216	8	C	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	1,3106	24
217	8	C	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	2,5978	45
218	8	C	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC	2,0194	31
219	8	C	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC	1,3446	20
220	8	C	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	1,0869	17
223	8	C	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	1,0013	4

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
224	8	C	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	1,0375	13
225	8	C	Interventi sul piede	0,8826	7
226	8	C	Interventi sui tessuti molli con CC	1,5387	24
227	8	C	Interventi sui tessuti molli senza CC	0,8846	10
228	8	C	Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC	0,9752	10
229	8	C	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	0,7372	7
230	8	C	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore	0,9325	13
232	8	C	Artroscopia	0,7595	7
233	8	C	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC	2,0269	34
234	8	C	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	1,2519	13
235	8	M	Fratture del femore	0,5858	23
236	8	M	Fratture dell'anca e della pelvi	0,6652	21
237	8	M	Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia	0,6533	17
238	8	M	Osteomielite	1,7119	44
239	8	M	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	1,1075	30
240	8	M	Malattie del tessuto connettivo con CC	1,2952	30
241	8	M	Malattie del tessuto connettivo senza CC	0,8096	20
242	8	M	Artrite settica	1,2626	40
243	8	M	Affezioni mediche del dorso	0,6837	21
244	8	M	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	0,8398	23
245	8	M	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC	0,5605	28
246	8	M	Artropatie non specifiche	0,6199	20
247	8	M	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo	0,5435	17
248	8	M	Tendinite, miosite e borsite	0,7633	23
249	8	M	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	0,6192	18
250	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC	0,6694	16
251	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC	0,4164	7
252	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni	0,2983	4
253	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC	0,7515	24
254	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	0,4225	10
255	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni	0,3765	7
256	8	M	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	0,6224	14
257	9	C	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	1,2850	14

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
258	9	C	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	1,1697	14
259	9	C	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	1,0107	13
260	9	C	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	0,8896	10
261	9	C	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale	1,1165	10
262	9	C	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	0,5990	7
263	9	C	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC	2,3324	37
264	9	C	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC	1,4659	37
265	9	C	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC	1,2856	17
266	9	C	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	0,9665	10
267	9	C	Interventi perianali e pilonidali	0,5312	7
268	9	C	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	1,2732	10
269	9	C	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	1,6138	31
270	9	C	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	0,7668	7
271	9	M	Ulcere della pelle	1,2955	30
272	9	M	Malattie maggiori della pelle con CC	0,9417	27
273	9	M	Malattie maggiori della pelle senza CC	0,5861	20
274	9	M	Neoplasie maligne della mammella con CC	1,3320	34
275	9	M	Neoplasie maligne della mammella senza CC	0,6197	17
276	9	M	Patologie non maligne della mammella	0,4367	10
277	9	M	Cellulite, età > 17 anni con CC	1,0480	30
278	9	M	Cellulite, età > 17 anni senza CC	0,6153	21
279	9	M	Cellulite, età < 18 anni	0,4545	10
280	9	M	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC	0,7470	17
281	9	M	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC	0,6066	7
282	9	M	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	0,3376	4
283	9	M	Malattie minori della pelle con CC	0,7898	20
284	9	M	Malattie minori della pelle senza CC	0,4238	13
285	10	C	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche	2,5557	59
286	10	C	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	1,9902	27
287	10	C	Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	1,9678	34
288	10	C	Interventi per obesità	1,8598	17
289	10	C	Interventi sulle paratiroidi	0,8732	11
290	10	C	Interventi sulla tiroide	0,9978	11
291	10	C	Interventi sul dotto tireoglosso	0,8181	7
292	10	C	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	2,2587	27
293	10	C	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	1,4772	14

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
294	10	M	Diabete, età > 35 anni	0,9845	20
295	10	M	Diabete, età < 36 anni	0,6016	17
296	10	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC	0,8593	23
297	10	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC	0,5604	21
298	10	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	0,2651	7
299	10	M	Difetti congeniti del metabolismo	0,6979	17
300	10	M	Malattie endocrine con CC	0,9965	20
301	10	M	Malattie endocrine senza CC	0,5049	17
302	11	C	Trapianto renale	10,2927	42
303	11	C	Interventi su rene e uretere per neoplasia	1,9629	25
304	11	C	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC	1,8026	34
305	11	C	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	1,5231	20
306	11	C	Prostatectomia con CC	1,2221	18
307	11	C	Prostatectomia senza CC	1,0155	14
308	11	C	Interventi minori sulla vescica con CC	1,5522	24
309	11	C	Interventi minori sulla vescica senza CC	1,0453	13
310	11	C	Interventi per via transuretrale con CC	1,0057	17
311	11	C	Interventi per via transuretrale senza CC	0,7204	10
312	11	C	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC	1,1378	17
313	11	C	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	1,0316	10
314	11	C	Interventi sull'uretra, età < 18 anni	1,2121	17
315	11	C	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	2,0141	41
316	11	M	Insufficienza renale	1,1501	27
317	11	M	Ricovero per dialisi renale	0,6553	1
318	11	M	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	1,2854	34
319	11	M	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	0,6912	17
320	11	M	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	0,8462	23
321	11	M	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	0,6057	17
322	11	M	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	0,4272	11
323	11	M	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	0,5520	10
324	11	M	Calcolosi urinaria senza CC	0,4010	10
325	11	M	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	0,6193	17
326	11	M	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	0,4283	10
327	11	M	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	0,3400	7
328	11	M	Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC	0,6628	17
329	11	M	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC	0,4816	10
330	11	M	Stenosi uretrale, età < 18 anni	0,2655	7
331	11	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	1,0467	27
332	11	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	0,6109	17
333	11	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	0,6084	13
334	12	C	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	2,2241	20
335	12	C	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	1,9084	16
336	12	C	Prostatectomia transuretrale con CC	1,0273	15
337	12	C	Prostatectomia transuretrale senza CC	0,8688	11
338	12	C	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna	0,9144	10
339	12	C	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	0,6763	7

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
340	12	C	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	0,5987	4
341	12	C	Interventi sul pene	1,2213	13
342	12	C	Circoncisione, età > 17 anni	0,5593	4
343	12	C	Circoncisione, età < 18 anni	0,2944	4
344	12	C	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne	0,9423	17
345	12	C	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne	0,9432	17
346	12	M	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	1,1847	35
347	12	M	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	0,6095	10
348	12	M	Ipertrofia prostatica benigna con CC	0,6199	21
349	12	M	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	0,4249	10
350	12	M	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	0,5708	13
351	12	M	Sterilizzazione maschile	0,1967	6
352	12	M	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile	0,4639	7
353	13	C	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale	1,7728	22
354	13	C	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC	2,0274	37
355	13	C	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC	1,2687	15
356	13	C	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile	0,9206	11
357	13	C	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi	1,7499	27
358	13	C	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	1,3388	15
359	13	C	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	0,9785	11
360	13	C	Interventi su vagina, cervice e vulva	0,8575	10
361	13	C	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	0,7171	7
362	13	C	Occlusione endoscopica delle tube	0,5599	4
363	13	C	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne	0,7937	10
364	13	C	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	0,5395	4
365	13	C	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	1,2244	23
366	13	M	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC	1,3793	37
367	13	M	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC	0,6447	21
368	13	M	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile	0,5307	10
369	13	M	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	0,4208	7
370	14	C	Parto cesareo con CC	0,9635	14
371	14	C	Parto cesareo senza CC	0,7334	6
372	14	M	Parto vaginale con diagnosi complicanti	0,5649	8
373	14	M	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	0,4439	5
374	14	C	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	0,6946	8
375	14	C	Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	0,9140	8
376	14	M	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	0,4582	10
377	14	C	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	0,7871	7
378	14	M	Gravidanza ectopica	0,5765	10
379	14	M	Minaccia di aborto	0,4424	10
380	14	M	Aborto senza dilatazione e raschiamento	0,3888	7

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
381	14	C	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	0,4568	4
382	14	M	Falso travaglio	0,2032	4
383	14	M	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	0,4019	10
384	14	M	Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche	0,3964	14
385	15	M	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti	0,6891	4
386	15	M	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	8,6877	135
387	15	M	Prematurità con affezioni maggiori	3,5317	51
388	15	M	Prematurità senza affezioni maggiori	0,8326	20
389	15	M	Neonati a termine con affezioni maggiori	0,7041	11
390	15	M	Neonati con altre affezioni significative	0,2085	5
391	15	M	Neonato normale	0,1598	5
392	16	C	Splenectomia, età > 17 anni	1,9909	22
393	16	C	Splenectomia, età < 18 anni	1,1225	13
394	16	C	Altri interventi sugli organi emopoietici	1,1177	17
395	16	M	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	0,8552	23
396	16	M	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	0,5775	13
397	16	M	Disturbi della coagulazione	0,9347	20
398	16	M	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	1,2182	27
399	16	M	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	0,6982	17
401	17	C	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC	3,0119	55
402	17	C	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	1,4116	24
403	17	M	Linfoma e leucemia non acuta con CC	1,8616	40
404	17	M	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	1,1010	24
405	17	M	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni	2,9459	86
406	17	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	2,9175	43
407	17	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC	1,8956	27
408	17	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	1,4917	13
409	17	M	Radioterapia	0,8811	31
410	17	M	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	0,7539	7
411	17	M	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	0,4822	13
412	17	M	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	0,4948	10
413	17	M	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con CC	1,4888	41
414	17	M	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	0,9668	32
417	18	M	Setticemia, età < 18 anni	0,9563	17
418	18	M	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	1,0619	23
419	18	M	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	0,8455	20
420	18	M	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	0,6372	21
421	18	M	Malattie di origine virale, età > 17 anni	0,6643	14
422	18	M	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	0,3634	10
423	18	M	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	1,2815	24
424	19	C	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale	1,6764	39
425	19	M	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	0,5422	21

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
426	19	M	Nevrosi depressive	0,3902	31
427	19	M	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	0,3937	27
428	19	M	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	0,6989	41
429	19	M	Disturbi organici e ritardo mentale	0,7933	27
430	19	M	Psicosi	0,7668	44
431	19	M	Disturbi mentali dell'infanzia	0,4865	21
432	19	M	Altre diagnosi relative a disturbi mentali	0,5406	21
433	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari	0,1297	4
439	21	C	Trapianti di pelle per traumatismo	1,4074	17
440	21	C	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	1,2893	28
441	21	C	Interventi sulla mano per traumatismo	1,0153	10
442	21	C	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC	2,6634	51
443	21	C	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	1,2447	13
444	21	M	Traumatismi, età > 17 anni con CC	0,8337	21
445	21	M	Traumatismi, età > 17 anni senza CC	0,6198	10
446	21	M	Traumatismi, età < 18 anni	0,3585	4
447	21	M	Reazioni allergiche, età > 17 anni	0,4565	10
448	21	M	Reazioni allergiche, età < 18 anni	0,2344	7
449	21	M	Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC	0,7386	21
450	21	M	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC	0,4109	10
451	21	M	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni	0,2938	4
452	21	M	Complicazioni di trattamenti con CC	1,0604	27
453	21	M	Complicazioni di trattamenti senza CC	0,4896	18
454	21	M	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC	0,7653	18
455	21	M	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	0,5954	10
461	23	C	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	1,5238	21
462	23	M	Riabilitazione	0,7570	37
463	23	M	Segni e sintomi con CC	0,8004	31
464	23	M	Segni e sintomi senza CC	0,5041	23
465	23	M	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	0,4836	7
466	23	M	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	0,6630	10
467	23	M	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	0,2583	10
468	NA	C	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale	2,8661	39
469	NA	NA	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	0,0000	10
470	NA	NA	Non attribuibile ad altro DRG	0,0000	41
471	8	C	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	2,4714	30
473	17	M	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	4,2095	81
476	NA	C	Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale	1,7590	20
477	NA	C	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	1,7604	32
479	5	C	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	1,6087	21
480	Pre	C	Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino	19,4443	61
481	Pre	C	Trapianto di midollo osseo	15,5111	46

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
482	Pre	C	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo	3,7723	61
484	24	C	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	5,0987	73
485	24	C	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	4,4919	42
486	24	C	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti	4,6091	50
487	24	M	Altri traumatismi multipli rilevanti	1,7349	37
488	25	C	H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso	4,1670	112
489	25	M	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	2,4149	58
490	25	M	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate	1,1973	31
491	8	C	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori	1,9828	24
492	17	M	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	1,4945	51
493	7	C	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	1,5285	30
494	7	C	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	0,8890	10
495	Pre	C	Trapianto di polmone	16,8871	78
496	8	C	Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato	5,1811	45
497	8	C	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con CC	3,8451	35
498	8	C	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	3,2406	24
499	8	C	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC	1,6629	27
500	8	C	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	1,2589	14
501	8	C	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC	2,1467	92
502	8	C	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC	1,1595	51
503	8	C	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	0,9222	7
504	22	C	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica ≥ 96 ore con innesto di cute	9,8973	108
505	22	M	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica ≥ 96 ore senza innesto di cute	2,1388	71
506	22	C	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	3,0751	87
507	22	C	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	2,7979	65
508	22	M	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo	1,1500	67
509	22	M	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo	1,1302	32
510	22	M	Ustioni non estese con CC o trauma significativo	1,3587	53
511	22	M	Ustioni non estese senza CC o trauma significativo	1,0977	24
512	Pre	C	Trapianto simultaneo di pancreas/rene	15,7658	68
513	Pre	C	Trapianto di pancreas	14,3046	53
515	5	C	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	4,0897	31
518	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	1,2185	7
519	8	C	Artrodesi verterbrale cervicale con CC	3,1524	46
520	8	C	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	2,1786	17
521	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	0,8717	27
522	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC	0,8746	45

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
523	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	0,5366	24
524	1	M	Ischemia cerebrale transitoria	0,7692	17
525	5	C	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	9,9320	47
528	1	C	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	5,7260	48
529	1	C	Interventi di anastomosi ventricolare con CC	3,7579	75
530	1	C	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	1,9981	33
531	1	C	Interventi sul midollo spinale con CC	3,9401	47
532	1	C	Interventi sul midollo spinale senza CC	2,2015	24
533	1	C	Interventi vascolari extracranici con CC	1,2985	20
534	1	C	Interventi vascolari extracranici senza CC	1,2022	11
535	5	C	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	6,3257	41
536	5	C	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock	5,3077	33
537	8	C	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC	1,6372	28
538	8	C	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	0,9419	7
539	17	C	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC	3,4880	50
540	17	C	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC	1,5462	24
541	Pre	C	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	12,4289	117
542	Pre	C	Tracheostomia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	8,5360	104
543	1	C	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale	3,9376	51
544	8	C	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	2,0283	22
545	8	C	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	2,7175	34
546	8	C	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna	5,0089	31
547	5	C	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	5,0871	39
548	5	C	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	4,3489	29
549	5	C	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	3,7801	28
550	5	C	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	3,2209	20
551	5	C	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi	2,3045	31
552	5	C	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	1,5894	14
553	5	C	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	2,6490	49
554	5	C	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	2,0662	31

DRG	MDC	Tipo	Descrizione	peso	soglia
555	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore	1,8899	17
556	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	1,3742	10
557	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	2,2433	*
558	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	1,6907	*
559	1	M	Ictus ischemico acuto con uso di agenti trombolitici	1,8296	*
560	1	M	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso	2,5059	43
561	1	M	Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale	1,7668	37
562	1	M	Convulsioni, età > 17 anni con CC	0,9526	20
563	1	M	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	0,7306	17
564	1	M	Cefalea, età > 17 anni	0,6184	23
565	4	M	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita ≥ 96 ore	4,0374	50
566	4	M	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	2,1122	46
567	6	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	3,8842	47
568	6	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	3,5475	48
569	6	C	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	3,3881	50
570	6	C	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	2,7406	45
571	6	M	Malattie maggiori dell'esofago	1,0881	24
572	6	M	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	0,9446	20
573	11	C	Interventi maggiori sulla vescica	3,5032	43
574	16	M	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	1,1305	27
575	18	M	Setticemia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore, età > 17 anni	4,7782	65
576	18	M	Setticemia senza ventilazione meccanica ≥ 96 ore, età > 17 anni	1,6432	37
577	1	C	Inserzione di stent carotideo	1,4507	*
578	18	C	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	4,4004	82
579	18	C	Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico	2,3908	44

* Le soglie saranno definite con successivo aggiornamento non appena disponibile la casistica nazionale di riferimento

09A02110

DECRETO 23 dicembre 2008.

Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed il comma 3 che individua tra la materie di legislazione concorrente la tutela della salute;

Visto il piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006 che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e che prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'accordo del 23 marzo 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 23 marzo 2005 (repertorio atti n. 2271) pubblicata nel suppl. ord. n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005;

Visto il Protocollo d'intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul «Patto per la Salute del 28 settembre 2006»;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n .405 che all'art. 6 ha previsto la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 805, che istituisce, per il triennio 2007-2009, un Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del piano sanitario nazionale, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del piano sanitario nazionale;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) art. 2, comma 374 che, nel riconfermare per gli anni 2008-2009 lo stanziamento di 60,5 milioni di euro all'anno già previsto dall'art. 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica ed integra le linee progettuali prioritarie ai fini del cofinanziamento dei progetti regionali;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2007 «Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano»;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

Considerato che il piano sanitario nazionale 2006-2008 vede impegnati lo Stato e le regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici nella realizzazione di attività finalizzate a promuovere e tutelare lo stato di salute dei cittadini;

Considerato che il piano sanitario nazionale assume la necessità che lo Stato e le regioni si impegnino in una cooperazione sinergica per individuare le strategie condivise al fine di superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, di accessibilità e di promozione di una sempre maggiore qualità dei servizi, nel rispetto delle autonomie regionali e delle diversità territoriali;

Considerato che nell'attuale quadro di federalismo sanitario, il piano sanitario nazionale indica la necessità che Governo e regioni concordino linee di indirizzo perché le strategie individuate possano declinarsi in programmi attuativi, nel rispetto delle autonomie regionali e delle diversità territoriali;

Decreta:

Art. 1.

L'accesso al fondo di cofinanziamento per l'anno 2008 dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale di cui all' art. 2, comma 374, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) è consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che presentino, con riferimento alle materie di cui al citato comma 374, progettualità specifiche per singole linee progettuali coerenti con le linee indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le quote del Fondo di 60,5 milioni di euro per l'anno 2008 vengono ripartite sulle singole linee progettuali come segue:

a) sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute: 30,5 milioni di euro;

b) malattie rare: 5 milioni di euro;

c) implementazione delle reti delle unità spinali e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi: 5 milioni di euro;

d) attuazione del patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: 10 milioni di euro;

e) promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari: 5 milioni di euro;

f) attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari»: 5 milioni di euro.

Art. 3.

I progetti per essere ammessi al cofinanziamento dovranno essere approvati con formale delibera della giunta regionale e possedere tutti gli elementi valutativi di cui all'allegato *B*, anch'esso parte integrante del presente decreto. Per i progetti pluriennali l'ammissione al cofinanziamento presuppone la presentazione di una relazione sui risultati raggiunti nell'anno precedente e sugli eventuali scostamenti tra questi e le previsioni iniziali.

Art. 4.

I progetti presentati saranno ammessi al finanziamento con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

Ai fini della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati, entro sei mesi dalla conclusione del progetto, le regioni presentano una relazione sui risultati raggiunti anche in termini di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 61

ALLEGATO *A*

PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE
Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
(Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 374)

Il presente documento, facendo riferimento alla normativa nazionale relativa alle singole tematiche, si propone di fornire alle Regioni indicazioni sugli aspetti rilevanti che devono essere contenuti nei singoli progetti per aver accesso al fondo del cofinanziamento per l'anno 2008.

1) *Sperimentazione del modello assistenziale casa della salute.*

Si confermano per l'anno 2008 le indicazioni relative alla linea progettuale «Casa della Salute» contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2007.

Inoltre, nell'ambito di questa linea progettuale possono essere ritenuti validi ai fini dell'accesso al cofinanziamento, progetti inerenti lo sviluppo di modalità organizzative che consentano la riduzione degli accessi impropri nelle strutture di emergenza ed il miglioramento della rete assistenziale territoriale, garantendo l'assistenza sanitaria nelle 24 ore.

2) *Malattie rare.*

Le indicazioni relative alla linea progettuale sono quelle contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2007 intese come riproposizione degli indirizzi a cui ispirare i singoli progetti, fatta eccezione per la ripartizione percentuale delle quote di finanziamento assegnate ai singoli obiettivi.

3) *Implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi.*

Le indicazioni relative alla linea progettuale sono contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2007 e si confermano per l'anno 2008.

4) *Attuazione del patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.*

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro costituiscono il tema che Governo, istituzioni centrali, regionali e locali, parti sociali e operatori del settore hanno considerato di assoluta priorità, sia per l'inaccettabile impatto umano e sociale rivestito dal fenomeno degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro che per gli altissimi costi economici che ne discendono.

Questa attenzione ha condotto alla sottoscrizione di un «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» (Accordo 1° agosto 2007, n. 165/CSR) che, nell'ambito delle linee strategiche generali, individua una serie di obiettivi ed attività per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le regioni e le province autonome ai fini dell'accesso al cofinanziamento devono presentare progetti finalizzati a:

razionalizzare i servizi delle ASL in modo da raggiungere una copertura di almeno il 5% delle unità locali oggetto di intervento ispettivo;

predisporre piani di aggiornamento continuo degli operatori;

creare e diffondere una cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

promuovere la partecipazione dei vari soggetti del sistema, realizzando un adeguato sostegno rivolto prevalentemente alle micro e piccole imprese;

realizzare campagne informative su situazioni di particolare rilevanza ed interesse per la prevenzione e promozione della salute e della sicurezza;

raccordarsi con il mondo della scuola tramite programmi di informazione sulla tutela della propria salute per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro;

implementare i flussi informativi esistenti e produrre report periodici;

individuare una serie di indicatori con cui monitorare le attività di prevenzione.

5) *Promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari.*

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (pubblicato in G.U il 30 maggio, n. 126), disciplina le «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», precedentemente afferenti al Ministero della giustizia.

Tale decreto, nell'allegato C, reca le «Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) e nelle case di cura e custodia (C.C.C.)», fissando gli obiettivi finali, definendo il percorso per raggiungerli ed i tempi di ciascuna fase intermedia, tracciando i modelli organizzativi ottimali e tratteggiando i meccanismi di monitoraggio e valutazione.

Questo complesso meccanismo, in ciascuna delle fasi attuative in cui si articola, impone precisi impegni sia alle regioni nel cui territorio di competenza insistono gli O.P.G. (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Sicilia), sia alle altre che, al termine del periodo transitorio, dovranno farsi carico dei pazienti di provenienza dai loro territori ed inserirli in programmi e strutture terapeutiche e riabilitative idonee al loro futuro reinserimento nel contesto sociale di appartenenza.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'accesso al cofinanziamento devono presentare progetti coerenti con il documento sopra citato, finalizzati a:

definire programmi operativi, tra DSM della ASL e l'OPG che insiste nel territorio di competenza, che prevedano la dimissione degli internati che hanno concluso la misura di sicurezza;

attivare una struttura autonoma organizzativa, nell'ambito del DSM della ASL dove è presente l'OPG, che svolga funzioni di raccordo con le ASL regionali ed extraregionali di provenienza dei singoli internati ospitati presso l'OPG. L'attività della struttura è finalizzata alla

predisposizione di piani di trattamento concordati per il reinserimento degli internati nel territorio di provenienza;

definire, tra regione titolare di OPG e regioni limitrofe, programmi di cura, di riabilitazione e recupero sociale per ciascun internato, prevedendo rapporti con i servizi sociali e sanitari per realizzare il programma di ulteriore decentramento nelle regioni di provenienza;

avviare, all'interno dell'osservatorio regionale, attività di monitoraggio della fase di passaggio di competenza dalla Sanità penitenziaria al SSN.

6) *Attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute-rendere facili le scelte salutari» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007.*

Il documento «Guadagnare salute: rendere facili le scelte di vita salutari» ampiamente concertato tra livelli istituzionali e di Governo, si propone l'obiettivo di diffondere una nuova cultura della salute con il necessario coinvolgimento, oltre che dell'individuo, protagonista e responsabile della propria qualità di vita, anche delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, del servizio sanitario, del mondo della scuola, con un'azione necessariamente intersettoriale che garantisca a tutti la possibilità di «essere o tornare ad essere liberi da dipendenze e fattori di rischio che li affliggerebbero per lunghi anni».

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, già da tempo impegnate a promuovere attività di comunicazione sugli stili di vita salutari anche attraverso i Piani regionali di prevenzione, dovranno assicurare tramite la propria progettualità l'adesione al programma con attività rivolte a:

ridurre l'iniziazione dei giovani al fumo e facilitare i percorsi per smettere di fumare;

diffondere corretti comportamenti alimentari incrementando, tra l'altro, il consumo di frutta e verdura;

combattere l'abuso di alcool;

promuovere abitudini ad una sana attività fisica.

Il documento «Guadagnare salute», allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, fornisce alle regioni e alle province autonome anche innumerevoli spunti per inserirsi con progetti mirati nell'ampio contesto di queste azioni preventive.

ALLEGATO *B*

Ogni Progetto presentato deve essere corredato dalle seguenti informazioni, da considerarsi essenziali ai fini dell'ammissione al finanziamento:

1. *Generalità:*

regione/provincia autonoma proponente;

estremi della delibera;

linea progettuale entro la quale il progetto si colloca;

titolo e durata del progetto;

referente (nome, indirizzo, telefono, fax, struttura).

2. *Aspetti finanziari:*

costo annuale e complessivo del progetto;

quota finanziata dalla regione/provincia autonoma;

cofinanziamento atteso.

3. *Articolazione del progetto:*

obiettivi del progetto;

contesto in cui il progetto si colloca;

risultati attesi;

indicatori numerici di efficacia/efficienza in termini di: struttura, processo, risultato.

4. *Sintesi del contenuto del progetto.*

5. *Progetti pluriennali:*

Relazione sui risultati anno precedente.

09A02194

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pallath Antony Simi Antony, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pallath Antony Simi Antony ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso la «Vijiayanagar School of Nursing,» di Bangalore (India) dalla sig.ra Pallath Antony Simi Antony, nata a Edappally-Kerala. (India) il giorno 16 ottobre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Pallath Antony Simi Antony è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02242

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Jaouani Karim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Jaouani Karim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso la Scuola delle scienze infermieristiche di Menzel Bourguiba (Tunisia) dal sig. Jaouani Karim, nato a Bizerte (Tunisia) il giorno 21 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Jaouani Karim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02243

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Sfar Gara Ali Anis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto,in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il Sig. Sfar Gara Ali Anis ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Consideratoche, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertatala sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso la Scuola della Sanità di Sfax (Tunisia) dal sig. Sfar Gara Ali Anis, nato a Sfax (Tunisia) il giorno 18 ottobre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Sfar Gara Ali Anis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02244

DECRETO 30 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Melvettom Jinu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joy Melvettom Jinu ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso la «School of nursing, Al-Shifa Hospital, Perintalmanna» di Malappuram (India) dalla sig.ra Joy Melvettom Jinu, nata a Monippally-Kerala (India) il giorno 14 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joy Melvettom Jinu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02232

DECRETO 30 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Chacko Ullas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Chacko Ullas ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso il «Shekhar Institute of Nursing», di Yelechenahalli, Bangalore (India) dal sig. Chacko Ullas, nato a Kaippattoor-Kerala (India) il giorno 3 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Chacko Ullas è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02233

DECRETO 30 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Shine Pandiyamakkil Cyriac, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Shine Pandiyamakkil Cyriac ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la «Kumuda School of Nursing», di Davangere (India) dal sig. Shine Pandiyamakkil Cyriac, nato a MonippallyKerala (India) il giorno 16 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Shine Pandiyamakkil Cyriac è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02234

DECRETO 30 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thadathikuzhiyil Mathai Juli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thadathikuzhiyil Mathai Juli ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso la «St. Martha's Hospital School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Thadathikuzhiyil Mathai Juli, nata a Moolamkode-Kerala (India) il giorno 25 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thadathikuzhiyil Mathai Juli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02235

DECRETO 30 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Raji, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Raji ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso il «M.B.A Institute of Nursing», di Bangalore (India) dalla sig.ra Thomas Raji, nata a Arpookara-Kerala (India) il giorno 10 febbraio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Raji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02236

DECRETO 30 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anjanattu Mary, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni

e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anjanattu Mary ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la «Kasturba School of Nursing», di Rajahmundry (India) dalla sig.ra Anjanattu Mary, nata a Chandanakkampara-Kerala (India) il giorno 17 marzo 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Anjanattu Mary è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02237

DECRETO 12 febbraio 2009.

Autorizzazione a «Fonditalia» a finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati con le parti sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1 e 2 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 30 giugno 2008, tra l'organizzazione datoriale Federterziarto-CLAAI (Federazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale ed artigiana) e l'organizzazione sindacale UGL (Unione generale del lavoro) per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei settori economici dell'industria e piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, già citata e successive modificazioni;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei settori economici dell'industria e piccole e medie imprese» (in seguito denominato «Fondo»), a rogito del notaio Maria Grazia Cartenì in Roma, repertorio n. 4939 - raccolta n. 3296, registrato a Roma il 15 gennaio 2009, e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrale e sostanziale;

Vista l'istanza presentata dal Presidente del Fondo in data 16 luglio 2008, con la quale si chiede l'autorizzazione del Fondo ad operare come associazione ai sensi del capo II, titolo II - Libro primo del codice civile, denominandolo con l'acronimo «Fonditalia»;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo già citato alle finalità del comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

«Fonditalia» e autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, come previsto il comma 1 dell'art. 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

p. *Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VIESPOLI

09A02114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella D.O.C., in San Floriano, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella D.O.C., con sede in San Floriano (Verona) - Via Valle di Pruviniano, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006696 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 27 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella D.O.C., i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella D.O.C., con sede in San Floriano (Verona), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C. Valpolicella, confermato da ultimo con il decreto ministeriale 22 novembre 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dei Vini Valpolicella D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02109

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio di tutela D.O.C. Monreale, in Monreale, costituito per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Monreale, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela D.O.C. Monreale, con sede in Monreale (Palermo), via Benedetto d'Acquisto n. 31, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006684 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 7 gennaio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame delle predette certificazioni, permangono, nei confronti del Consorzio di tutela D.O.C. Monreale, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 12 novembre 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio di tutela D.O.C. Monreale, con sede in Monreale (Palermo), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi dei vini D.O.C. «Monreale», conferito con il decreto ministeriale 12 novembre 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela D.O.C. Monreale e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02123

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio Botticino D.O.C., in Brescia, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vistoil decreto ministeriale 4 novembre 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Botticino D.O.C., con sede in Brescia, via Bornata n. 110, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi di detta citata denominazione;

Vista la nota ministeriale n. 0006686 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vistala la nota presentata in data 24 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Botticino D.O.C., i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 4 novembre 2002, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Botticino D.O.C., con sede in Brescia, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C. «Botticino», conferito con il decreto ministeriale 4 novembre 2002 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Botticino D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02124

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n.498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 1984 dell'11 febbraio 2009, con la quale il Direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che il sistema informatizzato relativo ai Servizi catastali non ha funzionato nella giornata del 9 febbraio 2009 dalle ore 8,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 16 febbraio 2009 con nota prot. n. 234/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce nella giornata del 9 febbraio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 febbraio 2009

p. *Il direttore regionale:* DI TARDO

09A02189

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente articolo 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 3 febbraio 2009, protocollo n. 1682, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto alla linea elettrica ENEL nel giorno 2 febbraio 2009 dalle ore 9,30 alle ore 12,15;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 17 febbraio 2009, protocollo n. 6897;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio come segue:

nel giorno 2 febbraio 2009 dalle ore 9,30 alle ore 12,15, regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 febbraio 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A02220

DETERMINAZIONE 25 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della circoscrizione di Velletri, Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato de-

creto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 13 febbraio 2009, prot. n. 3318, con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che i giorni 10 e 11 febbraio 2009 si è verificato irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, per problemi tecnici;

Vista la nota n. 1769 del 18 febbraio 2009 della Direzione regionale del Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 186 del 18 febbraio 2009 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma Circ.ne di Velletri;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dei sotto indicati uffici è accertato come segue:

per i giorni 10 e 11 febbraio 2009 l'irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma Circ.ne di Velletri;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore regionale: MOLINARI

09A02190

DETERMINAZIONE 25 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni RM1, RM2 e Civitavecchia, Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 13 febbraio 2009, prot. n. 3316, con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 11 febbraio 2009 si è verificato irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, per problemi tecnici;

Vista la nota n. 1768 del 18 febbraio 2009 della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 185 del 18 febbraio 2009 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma Circ.ni Rm1, Rm2 e Civitavecchia;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dei sotto indicati Uffici è accertato come segue:

per il giorno 11 febbraio 2009 l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma Circ.ni Rm1, Rm2 e Civitavecchia.

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore regionale: MOLINARI

09A02191

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2009.

Pubblicazione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, in misura rilevante, aggiornato al 1° febbraio 2009. (Deliberazione n. 16804).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, gli articoli 114-*bis* e 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione dei citati articoli 114-*bis* e 116 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 1° febbraio 2009, comprende n. 90 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare le disposizioni di attuazione degli articoli 114-*bis* e 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 24 febbraio 2009

Il presidente: CARDIA

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE **Situazione aggiornata al 1° febbraio 2009**		
N. Prog.	**EMITTENTE**	**STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO**
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - ROMA	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
5	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
6	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
7	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
8	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
9	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.
10	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
11	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
12	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
13	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
14	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
15	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
16	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
17	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
18	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
19	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
20	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
21	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
22	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
23	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
24	B. POP. DEL MEZZOGIORNO SPA - CROTONE	azioni ord.
25	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
26	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
27	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE - CAMPOBASSO	azioni ord.
28	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
29	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
30	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL	azioni ord.

	FRIULI (UD)	
31	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
32	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
33	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
34	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
35	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
36	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
37	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
38	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
39	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
40	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord. - obbl. cv.
41	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
42	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
43	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
44	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
45	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
46	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
47	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
48	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
49	B. POP. VALLE D'ITRIA E MAGNA GRECIA SCPA - MARTINA FRANCA (TA)	azioni ord.
50	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
51	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERAMO	azioni ord.
52	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
53	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
54	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
55	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - L'AQUILA	azioni ord. - obbl. cv.
56	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
57	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
58	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
59	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
60	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
61	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
62	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
63	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
64	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.

65	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
66	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
67	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
68	CIT - COMPAGNIA ITALIANA TURISMO SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.
69	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
70	CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - SALERNO	azioni ord.
71	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
72	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
73	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
74	EURONORD HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE - TREVISO	azioni ord.
75	FARBANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
76	FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
77	ITALIMPRESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
78	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
79	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
80	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
81	NORDEST BANCA SPA - UDINE	azioni ord.
82	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord.
83	PROFIT HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE - MILANO	azioni ord.
84	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	obbl. cv.
85	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCARL - SPOLETO (PG)	azioni ord.
86	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv.
87	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
88	UNIQA PROTEZIONE SPA - UDINE	azioni ord.
89	VENETO BANCA HOLDING SCPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
90	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

09A02188

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 4 marzo 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il vigente statuto di questa Università, ed in particolare l'art. 77;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 26 gennaio 2009, con la quale il senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha approvato le proposte di modifica dello statuto medesimo;

Vista la rettorale del 27 gennaio 2009, prot. n. 5598, con la quale la predetta deliberazione del senato accademico è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i controlli di competenza;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 marzo 2009, prot. n. 618, con la quale è stata comunicata l'assenza di osservazioni in ordine alle proposte di modifica trasmesse;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla relativa emanazione;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 1185 del 6 maggio 1996 e successive modifiche e/o integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

il punto *a)* ed il punto *n)* del comma 2 dell'art. 6 (Senato accademico) vengono modificati e sostituiti dai seguenti:

«*a)* approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, seguendo la procedura fissata dal presente statuto;»;

«*n)* proporre la stipula di convenzioni e l'istituzione di consorzi di cui agli articoli 48 e 49 del presente statuto, sentite le commissioni competenti di cui all'art. 10;».

Al medesimo art. 6 viene aggiunto il seguente comma 7:

«7. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del nucleo di valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonché, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente della consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito».

Al comma 2 dell'art. 7 (Consiglio di amministrazione) viene aggiunto il punto *h)* qui di seguito riportato:

«*h)* esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.».

Al punto *d)* del comma 3 dello stesso articolo viene cassata la seguente dicitura: «In prima applicazione dello statuto i direttori d'istituto sono assimilati ai direttori di dipartimento e i consigli d'istituto ai consigli di dipartimento;».

Al comma 4 del succitato art. 7, prima della dicitura «Enti pubblici e privati» viene inserito il termine «altri».

Sempre all'art. 7 vengono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del nucleo di valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonché, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente della consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.».

Al comma 4 dell'art. 8 (Il rettore), il termine «tre» viene sostituito da «quattro».

Il comma 8 dello stesso articolo viene come di seguito modificato:

«8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dal successivo anno accademico».

L'art. 11 (Nucleo di valutazione) viene sostituito dal seguente:

«1. Il nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario, a cui riferisce con apposita relazione almeno annuale.

3. Il nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attività didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terrà conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti.

4. Con riferimento all'attività di cui al primo comma, il nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

4-*bis.* I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

5. La composizione e le modalità di funzionamento del nucleo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo».

L'art. 13 (Collegio dei revisori dei conti) viene sostituito dal seguente:

«1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore su deliberazione del senato accademico ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza;

b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.».

Al comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 15 (Direttore amministrativo), il termine «triennale» è sostituito da «quadriennale».

I commi 3 e 6 dell'art. 21 (Preside) vengono sostituiti dai seguenti:

«3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della facoltà, compresi i ricercatori non confermati, ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico-amministrativo».

«6. Il preside designa fra i professori di ruolo della facoltà un vice-preside, che lo coadiuva e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato con decreto del rettore».

I commi 3 e 4 dell'art. 25 (Scuole di specializzazione) vengono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto dal consiglio della scuola fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, compresi i ricercatori non confermati, dai professori incaricati e a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dal regolamento d'Ateneo».

Al comma 5 dell'art. 41 (Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche), il termine «tre» è sostituito da «quattro».

Al comma 4 dell'art. 45 (Centro biblioteche e documentazione), il termine «tre» è sostituito da «quattro».

L'art. 67 (Norme comuni) viene sostituito dal seguente:

«1. Nessuno, tranne il rettore, può essere componente di più di un organo centrale di governo dell'Ateneo.

2. Il rettore, il pro-rettore, i presidi, i direttori di dipartimento e i responsabili di unità decentrate ad esso equiparate, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i direttori delle scuole di specializzazione ed i presidenti dei corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno.

3. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.

4. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

5. Le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di scuola di specializzazione, responsabile di unità decentrate, nonché la partecipazione elettiva al consiglio di amministrazione e al senato accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata quadriennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta».

Al comma 1 dell'art. 69 (Rinnovo delle rappresentanze), il termine «tre» è sostituito da «quattro».

L'art. 79 (Norma transitoria) viene sostituito dal seguente:

«1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie che estendono a quattro anni la durata delle cariche, restano di durata triennale.

2. Il comma 1 si applica anche alle cariche di componente del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti, alle rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore amministrativo.

3. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati triennali».

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per conoscenza, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sarà cura dell'amministrazione predisporre un testo coordinato dello statuto, riportante tutte le modifiche indicate all'art. 1, che sarà pubblicato tramite il sito Internet di Ateneo.

Catania, 4 marzo 2009

Il rettore: RECCA

09A02350

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 febbraio 2009, n. **12**.

Previsione annuale dei fabbisogni per il 2009 (articolo 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per l'anno 2008).

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Gabinetto

Centri di responsabilità amministrativa

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri

All'U.C.R. presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

All'Istituto nazionale di statistica

1. Finalità della Previsione annuale dei fabbisogni.

La legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 569) ha previsto, a decorrere dallo stesso anno, la rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni per beni e servizi delle «Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie».

La previsione annuale dei fabbisogni è finalizzata ad indirizzare le scelte di acquisto da parte delle Amministrazioni indicate dalla legge, attraverso due leve:

a) la valutazione complessiva, da parte delle Amministrazioni, dei fabbisogni di beni e servizi, al fine di eliminare duplicazioni e sprechi e verificarne *ex ante* la coerenza con le disponibilità finanziarie;

b) l'ottenimento di economie di scala attraverso l'utilizzo del Sistema Acquistinretepa del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione; a tal fine la previsione annuale dei fabbisogni consente al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre di informazioni sui fabbisogni utili ad orientare la definizione di forniture centralizzate.

La rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni per l'anno 2008 ha registrato ampia partecipazione delle Amministrazioni ed ha permesso, a decorrere da tale anno, di migliorare l'efficacia del Programma di razionalizzazione degli acquisti.

2. Rilevazione della Previsione annuale dei fabbisogni.

Al fine di individuare una metodologia tesa ad ottimizzare i tempi procedurali e ridurre gli adempimenti da parte delle Amministrazioni, la rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni per il 2009 verrà effettuata nell'ambito del Sistema del Ciclo degli Acquisti Integrato (SCAI), collegato con il Sistema Acquistinretepa del programma di razionalizzazione, accessibile dal portale della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), oppure dal portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip S.p.A. (http://www.acquistinretepa.it/).

Il Sistema del ciclo degli acquisti integrato è un nuovo sistema realizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato che opera in modalità integrata con il sistema di contabilità finanziaria ed economico - patrimoniale analitica delle Amministrazioni, SICOGE oltre ad essere collegato al Sistema Acquistinretepa.

La Previsione annuale dei fabbisogni è una previsione di spesa che deve trovare coerenza con gli stanziamenti di bilancio ed è espressa a livello di Centri di responsabilità amministrativa.

La Previsione annuale dei fabbisogni è riferita alla totalità dei beni e servizi da acquistare, ivi compreso l'acquisto di beni realizzato nell'ambito delle risorse stanziate per spese di investimento, ed è espressa per Voci di Fabbisogno ricondotte al terzo livello del Piano dei conti della contabilità economica analitica dello Stato previsto dal decreto legislativo n. 279/1997 ed aggiornato con decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007.

I contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 163/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, non sono oggetto della previsione dei fabbisogni.

Gli attori del nuovo processo di rilevazione, cioè gli utenti previsti per le Amministrazioni, sono il «Compilatore CdR» ed il «Referente CdR». Le Amministrazioni dovranno individuare e comunicare tempestivamente, secondo le modalità indicate nella nota tecnica, i nominativi dei propri utenti alla Ragioneria generale dello Stato che provvederà all'abilitazione per l'accesso al Sistema del ciclo degli acquisti integrato.

La previsione espressa dai gestori della spesa è ricondotta alle risorse stanziate sui pertinenti capitoli/Piani di Gestione (PG) iscritti in bilancio e, attraverso il riferimento degli importi dei fabbisogni ai Capitoli/PG, è possibile verificarne la compatibilità finanziaria per Centro di responsabilità amministrativa.

Per procedere alla rilevazione della Previsione annuale dei fabbisogni, i Centri di responsabilità amministrativa terranno conto delle indicazioni riportate nella nota tecnica allegata alla presente circolare, che illustra il processo di rilevazione, le modalità di inserimento dei dati ed il calendario degli adempimenti.

Si richiama l'attenzione sul rispetto obbligatorio ed indifferibile dei termini previsti nel calendario, al fine di poter procedere alle elaborazioni e alle analisi dei dati inviati, anche ai fini degli adempimenti riportati dall'art. 2, comma 570 della legge finanziaria 2008.

Al fine di supportare le Amministrazioni nell'utilizzo del sistema è possibile contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.scai@tesoro.it.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Il capo Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi
BAFFI

ALLEGATO *1*

Nota tecnica per la Previsione Annuale dei Fabbisogni

Linee guida per la compilazione

1. La Previsione Annuale dei Fabbisogni (PAF):

- è una **previsione di spesa**, e quindi uno strumento di supporto alla pianificazione finanziaria, che deve trovare coerenza con gli stanziamenti di Bilancio;
- è **espressa a livello di Centri di Responsabilità Amministrativa,** gli importi sono cioè formulati secondo le strutture organizzative esposte nel Bilancio dello Stato;
- è espressa **sulla totalità dei beni, lavori e servizi** da acquistare e comprende, quindi, anche acquisti per investimenti (manutenzioni straordinarie, beni a utilità ripetuta), considerati sotto il profilo dell'esborso finanziario correlato all'acquisto. La Previsione Annuale dei Fabbisogni non è formulata per i contratti esclusi dal D.Lvo 163/2006;
- è espressa **per voce di fabbisogno,** cioè per tipo di bene, lavoro o servizio da acquistare; tale voce è ricondotta al terzo livello del Piano dei Conti della contabilità economica analitica dello Stato;
- è **espressa dai gestori della spesa**, ovvero da coloro che gestiscono i capitoli, ed è **ricondotta agli stanziamenti di bilancio definiti per Capitolo/Piano di Gestione**. I dati raccolti si pongono in stretta correlazione con gli stanziamenti di Bilancio finanziario ed è possibile, quindi, verificare la compatibilità finanziaria dei fabbisogni espressi da ciascun CdR.

2. Come anticipato nella circolare, a partire dal corrente anno, la rilevazione e comunicazione dei dati di fabbisogno sarà effettuata mediante l'utilizzo del **Sistema Ciclo Acquisti Integrato (SCAI)** accessibile dal sito internet della Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) oppure dal portale degli acquisti in rete del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it).

Il **Sistema Ciclo Acquisti Integrato** è un sistema informativo integrato di supporto alle attività amministrative relative al processo di acquisto e ai processi contabili e risponde all'esigenza di ottimizzare l'acquisto e la gestione di beni e servizi.

Il sistema consente la comunicazione dei dati mediante un processo di rilevazione in cui potranno operare gli utenti autorizzati ai quali sarà fornito un identificativo (*username*) e una parola chiave segreta (*password*).

Per la rilevazione della Previsione Annuale dei Fabbisogni gli attori del processo, cioè le tipologie di utenti, previsti per le Amministrazioni, sono riportati nella tabella seguente, insieme ad una breve descrizione delle loro caratteristiche e delle principali funzioni che sono chiamati a svolgere:

PROFILI UTENTI	CARATTERISTICHE	FUNZIONI
Utente *Compilatore Centro di Responsabilità*	Il Compilatore CdR è responsabile della raccolta e compilazione dei fabbisogni per il Centro di Responsabilità (CdR) di competenza, su disposizione del Referente CdR Per ogni CdR esiste un solo profilo di compilatore che potrebbe anche coincidere con il gestore della spesa I Compilatori CdR si devono relazionare con il/i gestori della spesa, ovvero coloro che gestiscono i capitoli, per poter procedere alla determinazione degli importi della Previsione Annuale dei Fabbisogni, secondo le indicazioni operative del MEF, ed effettuare gli inserimenti a sistema	• Inserimento importo di fabbisogno per **Voce di Fabbisogno** • Individuazione del/dei **Capitoli / Piani di Gestione** al cui stanziamento viene ricondotto il fabbisogno espresso per ciascuna voce • Verifica della congruenza delle previsioni di fabbisogno rispetto agli stanziamenti del bilancio finanziario ed ai dati di budget economico • Comunicazione fine attività di inserimento
Utente *Referente Centro di Responsabilità*	Il Referente CdR è il responsabile del Centro di Responsabilità (CdR) o un suo diretto delegato Per ogni CdR esisterà un solo profilo di Referente Il Referente CdR deve effettuare la validazione in quanto responsabile della Previsione Annuale dei Fabbisogni per il CdR di competenza	• Verifica della completezza degli inserimenti da parte del Compilatore CdR • Validazione dei dati

Per una descrizione dettagliata delle funzionalità informatiche **si rimanda al Manuale utente e alla Guida operativa, consultabili sul sistema.**

Ogni Centro di Responsabilità dovrà individuare i fabbisogni di acquisto di beni e servizi che prevede verranno acquisiti con le risorse finanziarie assegnategli dalla Legge di Bilancio, quindi anche i beni e servizi destinati all'utilizzo parziale o totale da parte di altri Centri di Responsabilità. L'importo di fabbisogno previsto per ciascuna voce deve essere interamente coperto da stanziamenti di Capitoli/PG assegnati al CdR; il sistema controlla che venga rispettata tale condizione.

Il sistema fornisce, inoltre, per ogni CdR, i dati di costo relativi al Budget definito 2009, dettagliati per voce di terzo livello del Piano dei conti della contabilità economica analitica dello Stato, da utilizzare come riferimento per effettuare una verifica di coerenza; tuttavia, è da segnalare che il fabbisogno indicato nella previsione annuale non è sempre confrontabile con i costi sostenuti dal Centro di Responsabilità e mostrati nella corrispondente voce del Piano dei Conti, in conseguenza delle differenze esistenti tra spesa e costo (cfr. Manuale dei principi e delle regole contabili, aggiornato con D.M. n. 36678 del 7 maggio 2008 e consultabile accedendo alla home page del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sezione dedicata al Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato – contabilità economica - www.rgs.mef.gov.it.). Da quanto esposto, emerge che l'importo di costo previsto per una voce del Piano dei conti ed il totale degli importi per le voci di fabbisogno ad essa legate potrebbero non coincidere con la conseguenza dell'impossibilità del sistema di effettuare il controllo di conformità.

3. Le Amministrazioni dovranno individuare, per ogni Centro di Responsabilità, il personale da dedicare al sistema per la rilevazione della Previsione Annuale dei Fabbisogni, per i profili Compilatore Centro di Responsabilità e Referente Centro di Responsabilità.

Per l'accesso al sistema e per la creazione dell'identificativo (*username*), dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica rgs.amministratoriscai@tesoro.it, per ciascun Compilatore e Referente di Centro di responsabilità, le seguenti informazioni:

- Nome;
- Cognome;
- Codice fiscale;
- Amministrazione;
- CdR;
- E-mail;
- Sede;
- Ufficio;
- Telefono;
- Profilo (Compilatore Centro di Responsabilità o Referente Centro di Responsabilità).

4. L'apertura delle attività di rilevazione dei dati di fabbisogno, per ogni Amministrazione, verrà effettuata dopo la chiusura della fase di inserimento e validazione dei dati di Budget economico, indicativamente entro il 20 febbraio 2009.

La chiusura delle attività di rilevazione, per tutte le Amministrazioni, verrà effettuata entro 30 giorni solari dall'apertura del sistema.

Al fine di supportare le Amministrazioni nell'utilizzo del sistema è possibile contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.scai.@tesoro.it.

I dati di Previsione Annuale di Fabbisogno, raccolti a sistema con la procedura indicata, verranno trasmessi informaticamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale del Bilancio - Ufficio IV e al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, per le rispettive attività di competenza.

09A02193

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3957558	000	059
3957559	000	059
3957560	000	059
3957561	000	059
3957562	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4989414	000	029
4989415	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5659758	000	029
5659759	000	029
5659760	000	029
5659761	000	029
5659762	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
413252	000	059
413253	000	059
413254	000	059
413255	000	059
413256	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1459895	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
472083	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5119986	000	299

09A02257

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra a taluni organismi.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

Italcert S.r.l., viale Sarca, 336 - Milano;

Sicit S.r.l., via Stresa, 15 - Milano;

Gruppo sicurezza ambiente, via Betlemme, 23/a - S. Giovanni in Persiceto (Bologna);

Verigo S.a.s., via Massarani, 5 - Verano Brianza (Milano).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 febbraio 2009.

09A02111

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Euro Consulting S.r.l. Società Fiduciaria», in Parma.

Con decreto direttoriale 19 febbraio 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale del 19 ottobre 1991, modificato in data 18 agosto 1993, alla «Euro Consulting S.r.l. Società Fiduciaria» con sede in Parma, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01990880369, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese di Parma.

09A02112

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo «T System Srl», in Porlezza.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 16 febbraio 2009 il seguente organismo:

T System Srl - Via Ceresio n. 41 - Porlezza (Como);

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A02178

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo «ESE Certificazioni Srl », in Milano.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 16 febbraio 2009 il seguente organismo:

ESE Certificazioni Srl - Via Foro Bonaparte n. 56 - Milano;

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A02179

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Regole tecniche per l'utilizzo di caratteri diacritici

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 2 febbraio 2009, è stata approvata la tabella di traslitterazione dei caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini presenti nel nome e nel cognome dei cittadini italiani. Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione all'indirizzo www.innovazionepa.gov.it

09A02245

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Prosciutto amatriciano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Prosciutto amatriciano» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la promozione del riconoscimento I.G.P. del prosciutto amatriciano, via Caporio, 3 – 02015 Cittaducale (Rieti), e acquisito inoltre il parere della Regione Lazio, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare la qualità e la tutela del consumatore, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione
del Prosciutto amatriciano

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta Prosciutto Amatriciano I.G.P. è riservata esclusivamente al prosciutto, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il Prosciutto Amatriciano I.G.P., all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

chimico-fisiche:

percentuale di umidità: non superiore al 60% su tal quale;

contenuto di proteine: minimo 25% sulla sostanza secca;

organolettiche e qualitative:

forma: a pera con esclusione dello zampo;

faccia frontale: caratterizzata da una ampia parte scoperta che si estende in senso verticale fino ad oltre la metà della altezza della coscia (rifilatura alta);

peso minimo: non inferiore a 8 kg alla conclusione del periodo minimo di stagionatura;

stagionatura: minimo 12 mesi dalla data di I salatura;

colore: rosso/roseo inframmezzato dal bianco puro del grasso di marezzatura;

sapore: sapido ma non salato;

aroma: profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove all'ago;

consistenza: elastica e compatta con ottima tenuta della fetta.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area di produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. è rappresentata dai seguenti Comuni della provincia di Rieti, con il limite altimetrico non superiore a 1.200 m s.l.m.: Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Configni, Contigliano, Colli sul Velino, Cottanello, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 La materia prima destinata alla produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. è rappresentata esclusivamente dalla coscia fresca di:

suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

verri e scrofe, carcasse non perfettamente dissanguate, ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate [PSE (Pale, Soft, Exsudative – pallida, soffice, essudativa) e DFD (Dark, Firm, Dry – scura, rigida, secca)] o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici;

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress [PSS (Porcine Stress Sindrome – sindrome dello stress suino)];

animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso il 9° mese e non dopo che sia trascorso il 15° mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria.

Inoltre:

la coscia fresca deve avere cotenna bianca e base ossea costituita da una parte del coxale (anchetta), dal femore, dalla tibia, dalla rotula e dalla prima fila delle ossa tarsiche;

le cosce dei suini impiegati per la produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. devono avere un peso compreso tra 12,50 e 16,00 kg;

lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore (sottonoce), con la coscia e la relativa faccia esterna poste su un piano orizzontale, deve essere compreso tra i 15 ed i 30 millimetri, cotenna compresa, in funzione della pezzatura;

la coscia deve presentare un tatuaggio indelebile ed inamovibile apposto prima dello svezzamento ed indicante il codice di tracciabilità della coscia nelle fasi precedenti la trasformazione;

dopo la macellazione le cosce suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione si intende che le cosce suine devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura delle carni variabile tra 0° C e + 4° C;

non è ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da più di 120 ore che decorrono dal giorno di macellazione.

5.2 Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche è illustrato di seguito mediante l'elenco delle diverse fasi del processo produttivo.

La lavorazione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. prevede 9 fasi.

Ricevimento e rifilatura.

Selezione e raffreddamento.

Salagione.

Dissalatura.

Toelettatura e riposo.

Lavaggio.

Asciugatura.

Pre-stagionatura e sugnatura.

Stagionatura e marchiatura.

5.2.1 Ricevimento e rifilatura.

Dopo la macellazione si provvede al sezionamento della coscia ed al suo invio presso lo stabilimento di produzione, secondo quanto previsto al punto 5.1.

La fase di rifilatura consiste nell'asportare grasso e cotenna in modo da conferire al prosciutto la classica forma tondeggiante «a pera», con la parte interna della coscia ampiamente «scoperta».

Dalla fase di accettazione della materia prima in stabilimento, le cosce impiegate per la produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. non devono subire alcun trattamento ad esclusione della refrigerazione.

5.2.2 Selezione e raffreddamento.

Le cosce fresche vengono sottoposte a selezione allo scopo di suddividere i singoli lotti in due classi di peso: la I tra 12,50 e 14,00 kg, la II tra 14,01 e 16,00 kg. Le cosce selezionate vengono sistemate in apposita cella dove vi rimangono fino al raggiungimento di una temperatura delle carni compresa tra 0 e + 4° C. Successivamente si prosegue con la fase di salagione.

5.2.3 Salagione.

Il processo di salagione si suddivide in I salatura e II salatura (o ripasso).

Alla I salatura le cosce vengono: massaggiate allo scopo di eliminare i residui di sangue; sfregate manualmente o meccanicamente con sale marino sulla cotenna; salate mediante aspersione con cloruro di sodio; è consentito l'uso di saccarosio e nitrato di potassio secondo le quantità consentite dalla normativa vigente.

La rifinitura avviene sempre manualmente avendo cura di ricoprire con il sale la zona del pallino.

Le cosce salate vengono trasferite su un piano orizzontale e riposte in una apposita cella a temperatura non superiore ai 6° C dove rimangono per un periodo variabile tra 4 e 6 giorni.

Trascorso tale periodo le cosce sono sottoposte alla fase di ripasso (II salatura); vengono prelevate dalla cella, il sale residuale viene asportato dalla superficie e successivamente vengono ripetuti il massaggio, la sfregatura e l'aspersione del sale, con le stesse modalità della I salatura.

Nuovamente riposte in cella a temperatura non superiore ai 6° C, le cosce vi permangono per un periodo variabile tra 8 - 10 giorni per la I classe di peso e tra 11 - 14 giorni per la II classe di peso, a decorrere dall'inizio della seconda salatura.

5.2.4 Dissalatura.

Al termine del periodo necessario alla salagione si asporta il sale dalla superficie esterna delle cosce, viene ripetuto il massaggio e, legati con dello spago ai gambi, si appendono i prosciutti in posizione verticale. Al termine di questa fase le cosce hanno subito un calo peso, riferito al peso delle cosce fresche di cui al punto 5.2.2., superiore al 2%.

5.2.5 Toelettatura e riposo.

Terminata la fase di dissalatura le cosce vengono riposte in celle di riposo a temperatura compresa tra 0 e +6° C. Durante la permanenza in tali celle, esse vengono ulteriormente rifinite («toelettate») al fine di eliminare le imperfezioni e le piccole sporgenze che si possono trovare attorno all'osso. Nel corso della fase di riposo il sale assorbito penetra con graduale omogeneità all'interno della massa muscolare distribuendosi in modo uniforme.

5.2.6 Lavaggio.

Ultimato il riposo le classi di cosce vengono sottoposte a lavaggio definitivo mediante l'applicazione di getti d'acqua.

5.2.7 Asciugatura.

Le cosce poste all'interno di celle sono sottoposte a ventilazione con aria calda ad una temperatura compresa tra 16 e 24° C. È vietato qualsiasi processo di affumicatura.

5.2.8 Pre-stagionatura e sugnatura.

In questa fase prosegue il processo di rinvenimento/acclimatamento delle carni a temperatura minima di 10° C. Alla fine di questa fase i singoli lotti di prosciutto subiscono un trattamento di sugnatura che consiste nella distribuzione sulla superficie esposta della coscia non protetta da cotenna e grasso, di una pasta composta da: sugna e/o lardo e/o strutto finemente triturati con sale marino, spezie (pepe nero e/o pepe bianco e/o aglio) e farina di cereali e/o crema di riso. La composizione della pasta deve rispettare le seguenti percentuali: 40-60% di sugna e/o lardo e/o strutto e 40-60% di farina di cereali o farina o crema di riso.

5.2.9 Stagionatura e marchiatura.

A questo punto inizia la stagionatura vera e propria, fase in cui i singoli lotti di prosciutto sostano almeno fino al 12° mese dalla data della prima salatura in celle a temperatura minima di 10°C e comunque fino al raggiungimento di un calo peso del 30% rispetto al peso di cui al comma 5.2.2.. Durante questa fase deve avvenire, entro il 12° mese da quello della fase di I salatura, la marchiatura a fuoco, descritta nell'art 8, sulla cotenna della parte alta della faccia interna della coscia.

È consentito effettuare una seconda fase di sugnatura secondo le metodiche descritte nel punto 5.2.8.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

6.1. La reputazione del Prosciutto Amatriciano risale alla fine dell'ottocento primi del novecento quando si comincia ad identificare il prodotto proprio con Amatrice. Questo paese, infatti, può considerarsi il centro di un territorio che corre lungo le alte valli del Velino e del Tronto caratterizzato da un'antica produzione di prosciutti. Prova ne è il testo riguardante la «civiltà amatriciana», datato 1932 in cui Cesare De Berardinis qualifica la preparazione dei «prelibati prosciutti» attribuendola «alle mani» e «alle cure» delle instancabili donne di Amatrice. Nello specifico si dice: «L'economia tutta della famiglia è nelle loro mani (le donne) e sono esse che debbono provvedere … alla tenuta… di tutti gli animali da cortile, tra i quali sono compresi i maiali …d'inverno le provviste per l'estate, e d'estate per l'inverno. Son loro che attendono alla preparazione delle carni salate di maiale e dalle loro mani e dalle loro cure, escono i prelibati prosciutti..» Dagli anni '80 ad oggi, inoltre, la denominazione passa nei circuiti commerciali, tanto che le fatture dei salumifici della zona si riferiscono al prodotto come «prosciutto amatriciano».

La notorietà e distinzione del Prosciutto Amatriciano ha, però, radici che si perdono nel tempo. Un'importante produzione di prosciutti si attesta, in modo certo nella zona di cui all'art 3, dal pieno medioevo. Dai documenti esaminati si evince come, per l'alto valore attribuitogli, fossero usati prosciutti come merce di scambio, come se avessero già un valore commerciale: nel 1327 60 paia di prosciutti l'anno costituiscono il prezzo che gli abitanti di Capradosso (comune di Petrella Salto compreso nell'areale di produzione individuato) sono disposti a pagare a chi li aiuti ad appropriarsi di possedimenti, adiacenti ai loro territori ma ricadenti sotto la signoria dell'abbazia benedettina di S. Salvatore Maggiore. In altri documenti, inoltre, i prosciutti sono considerati una tassa da pagare ai feudatari: negli Statuti del Cicolano (territorio in cui ricade la maggior parte dei comuni compresi nell'areale di produzione del Prosciutto Amatriciano) è attestata, alla fine del XIV secolo, la consuetudine signorile di prelevare dai vassalli prosciutti.

Per passare a tempi più recenti, di notevole importanza è la Statistica del Regno di Napoli, fatta stilare da Gioacchino Murat nel 1811 in cui si fa riferimento già ad un'«industria» di prodotti suini «nel Cicolano, in Amatrice e in qualche altro punto della provincia» e si parla, nello specifico di «prosciutti...» e altri prodotti esportati «nelle vicine province, ed in Napoli ancora». Esalta, inoltre, il prodotto dicendo che «la loro bontà dipende più che altro dalla buona qualità delle carni e dalla purezza dell'aere».

Anche nell'Inchiesta Jacini, redatta tra il 1877 – 1885, il professor Piccinini, incaricato di redigere la «Monografia sul Circondario di Cittaducale», comprendente gran parte dei comuni compresi nell'areale di produzione, parla di produzione di prosciutti: al capitolo Razze suine così si esprime: «... la maggior parte dei maiali si alleva presso le famiglie ... infatti tutte le famiglie (dei Comuni del Circondario) allevano uno o più animali suini ad esclusivo uso dei bisogni propri.... Dei porci si utilizza tutto e la conservazione avviene tanto allo stato fresco che salato. Se ne fanno prosciutti.....». Questa attenzione, pertanto, mostra in modo paradigmatico ed inequivocabile come proprio la conca amatriciana sia stata e continui ad essere il luogo di maggior produzione e di trasformazione di prosciutti.

6.2. Accanto alla sua indiscussa reputazione, il prosciutto amatriciano vanta particolari caratteristiche legate sia ai fattori pedoclimatici sia alla secolare esperienza maturata dai produttori della zona specifica.

La zona di produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. presenta particolari caratteristiche geografiche e morfologiche. Il comprensorio dei 22 comuni facenti parte della zona di produzione, come indicato all'art. 3 del presente disciplinare, è essenzialmente montano con una scarsa presenza di aree di pianura. L'orografia e la natura geofisica presentano, nelle diverse aree incluse in questo comprensorio, aspetti di grande similitudine, che hanno consentito la nascita e lo sviluppo di attività antropiche e di tradizioni che pur nella loro peculiarità presentano grandi analogie.

La zona di produzione del Prosciutto Amatriciano I.G.P. è caratterizzata da una situazione pedoclimatica piuttosto favorevole alla buona riuscita di tale preparazione alimentare. Oltre alla tecnica di lavorazione, al tipo ed ai tempi di stagionatura, le altitudini fino a 1200 metri s.l.m., il clima rigido nelle aree d'alta montagna e relativamente rigido nelle aree basse e vallive della zona montana, l'aria fresca e pulita che si respira in tutto il comprensorio interessato dalla produzione e soprattutto l'umidità relativa generalmente inferiore al 70%, agiscono in modo positivo durante tutte le fasi di lavorazione ed in modo particolare nella lunga ed accurata stagionatura, consentendo al prodotto finito di avere quel particolare aroma dal profumo gradevole, dolce ma intenso, che lo contraddistingue.

Elemento distintivo del Prosciutto Amatriciano I.G.P. è la modalità di rifilatura particolarmente alta, effettuata in tutto l'areale di produzione, nella fase di ricevimento della materia prima. Grazie a questa operazione aumenta la superficie esposta non protetta da cotenna e grasso utile dapprima all'assorbimento della concia salina e successivamente all'azione di asciugamento dell'aria; si ottiene così un prodotto finito contraddistinto, rispetto ad altri prodotti meno scoperti, da un più basso contenuto di umidità ed un più elevato tenore in proteine che sono in accordo con le buone caratteristiche olfattive e di consistenza del prodotto, connotato da una significativa compattezza al tatto e da un intenso aroma di stagionatura.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a R.L. Frazione Pantalla I- 06050 Todi (Perugia).

Art. 8.

Etichettatura

8.1. Il Prosciutto Amatriciano I.G.P. è destinato alla vendita:

con osso: dopo l'apposizione del collarino;

disossato: è ottenuto a partire dal prosciutto stagionato con osso; il disosso avviene al completamento del periodo minimo di stagionatura; è indispensabile il confezionamento sottovuoto con buste per alimenti nel rispetto della normativa vigente. Il Prosciutto Amatriciano I.G.P. disossato deve avere un peso superiore ai 6 Kg. e presentare sulla cotenna della faccia interna della coscia il marchio a fuoco;

affettato: il confezionamento deve essere effettuato in sottovuoto o in atmosfera modificata in contenitori, rispondenti alla normativa vigente.

Il Prosciutto Amatriciano I.G.P., dovrà recare obbligatoriamente sul collarino, sulle etichette o sulle buste utilizzate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario identificativo delle produzioni I.G.P., alle relative menzioni, e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori informazioni:

«Prosciutto Amatriciano» seguita dalla sigla I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta);

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice;

il logo del prodotto.

La designazione «Prosciutto Amatriciano» è intraducibile.

8.2 Il logo della denominazione Prosciutto Amatriciano I.G.P., come di seguito riportato, è costituito da:

una coccarda costituita da una forma rotonda avente sfondo di colore giallo (Pantone 139 *C)* e caratterizzata da una forma ad asola, nella parte superiore, e da due nastrini, nella parte inferiore, aventi i bordi esterni di colore giallo (Pantone 139 *c)* e la parte interna di colore blu (Pantone 294 *C)*;

all'interno della coccarda sono riportate:

1. nella parte superiore, la dicitura «Prosciutto Amatriciano» in carattere Textile di colore rosso (pantone RED 032 *C)* con bordi di colore blu (Pantone 294 *C)*.

2. nella parte inferiore, la dicitura "I. G. P." in carattere Arial Bold MT di colore blu (Pantone 294 *C)*;

3. al centro delle montagne stilizzate di forma semicircolare nella parte bassa e frastagliata a tre punte nella parte alta, con colore che passa gradatamente dal blu (Pantone 294 *C)* della parte inferiore al verde (Pantone 356 *C)* della parte superiore;

4. una ghianda stilizzata di colore giallo (Pantone 139 *C)*.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo con dimensione minima diametrale pari a 15 mm.

Per la stampa tipografica in quadricromia si utilizzano i seguenti cromatismi:

1. Colore blu: Pantone Proc. Cyan C Quadricomia 100% Cyan

2. Colore rosso: Pantone Proc. Magen. C Quadricomia 100% Magenta

3. Colore giallo: Pantone Proc. Yellow C Quadricomia 100% Yellow

4. Colore nero: Pantone Proc. Black C Quadricomia 100% Yellow

8.3. Il contrassegno da imprimere a fuoco sul prosciutto, avente diametro non inferiore 50 mm, è rappresentato dalla seguente figura stilizzata:

09A02299

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto di conversione in campo di stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di Grottole/Ferrandina e Pisticci in provincia di Matera, ai fini del rilascio della concessione di stoccaggio «Cugno le Macine» e della concessione di stoccaggio «Serra Pizzuta», proposto dalla Società Geogastock S.p.A.

Con il decreto DSA-DEC-2009-0000097 del 9 febbraio 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di conversione in campo di stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di Grottole/Ferrandina e Pisticci in provincia di Matera ai fini del rilascio della concessione di stoccaggio «Cugno le Macine» e della concessione di stoccaggio «Serra Pizzuta», proposto dalla Società Geogastock S.p.A.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www 2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A02180

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di completamento del molo di sottoflutto del porto di Arenella-Palermo presentato dalla Società Cala dei Normanni Marina di Arenella.

Con la determinazione dirigenziale DSA-2009-0000650 del 22 gennaio 2009 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto di completamento del molo di sottoflutto del porto di Arenella - Palermo presentato dalla società Cala dei Normanni Marina di Arenella via Cardinal Massaia n. 7 - 90142 Palermo.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A02181

Progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 433 MWe da ubicare in comune di Stezzano, proposto dalla Società Atel Centrale Elettrica Bergamo S.r.l.

Con il decreto DSA-DEC-2009-0000098 del 9 febbraio 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in merito al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 433 MWe da ubicare in Comune di Stezzano (Bergamo), proposto dalla Società Atel Centrale Elettrica Bergamo S.r.l.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http;//www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02182

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo all'ottimizzazione degli assetti produttivi, con interventi di miglioramento ambientale degli impianti FCCU, GHF5500 e SRU2 della raffineria di Trecate, presentato dalla Società SARPOM S.p.a., in S. Martino di Trecate.

Con la determinazione dirigenziale DSA-2009-0003241 del 12 febbraio 2009 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di all'ottimizzazione degli assetti produttivi, con interventi di miglioramento ambientale degli impianti FCCU, GHF5500 e SRU2 della raffineria di Trecate (Novara) presentato dalla Società SARPOM S.p.a. con sede in via Vigevano 43 - 28069 S. Martino di Trecate.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente/.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02183

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto Autoil 2 per la produzione di carburanti a basso tenore di zolfo presso la raffineria di Busalla presentato dalla Società IPLOM SpA.

Con la determinazione dirigenziale DSA-2009-0002948 del 10 febbraio 2009 il direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto Autoil 2 per la produzione di carburanti a basso tenore di zolfo presso la raffineria di Busalla presentato dalla società IPLOM S.p.a. con sede in piazza Velasca n. 5 - 20122 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02184

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di riqualificazione del molo Santa Lucia del Porto di Palermo presentato dall'Autorità portuale di Palermo.

Con la determinazione dirigenziale DSA-2009-0003527 del 16 febbraio 2009 del direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di riqualificazione del molo Santa Lucia del porto di Palermo presentato dall'Autorità portuale di Palermo, via Piano dell'Ucciardone n. 4, 90139 Palermo.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02185

Giudizio interlocutorio negativo del progetto del Serbatoio Olivo per gli interventi di ripristino della funzionalità del serbatoio, dello sbarramento e della derivazione irrigua, da eseguirsi nel comune di Piazza Armerina, provincia di Enna, presentato dall'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, successivamente «Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque», in Palermo.

Con il decreto n. 0000121 del 19 febbraio 2009 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto del Serbatoio Olivo (Enna) - Interventi di ripristino della funzionalità del serbatoio, dello sbarramento e della derivazione irrigua, da eseguirsi nel comune di piazza Armerina, provincia di Enna, presentato dall'Ente di sviluppo agricolo della Regione Siciliana, successivamente «agenzia regionale per i rifiuti e le acque» con sede in via Libertà n. 203, 90143 Palermo.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A02186

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Approvazione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave

Si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato con delibera n. 5 del 15 dicembre 2008 il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave.

La delibera è consultabile sul sito internet dell'Autorità di Bacino www.adbve.it e il relativo avviso di adozione sarà pubblicato, a cura delle amministrazioni regionali interessate, sui Bollettini ufficiali delle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

09A02113

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il Comune amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso i competenti Uffici del catasto e sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni può essere presentata:

all'Ufficio del Catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del catasto fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli,

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione Tributaria di I Grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'Ufficio del catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione Tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ALLEGATO

Amministrativo	Comune Catastale
Cagnò	CAGNÒ
Cis	CIS
Sanzeno	BANCO

09A02192

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-056) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.